



[Home](#) » [A proposito di ...](#) »



## [L'applicazione pratica della sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Google Spain e gli effetti aberranti del diritto all'oblio](#)

di **Alessandro Del Ninno**

- di [Alessandro Del Ninno](#) -

18 luglio 2014

Commenti {



Sto facendo parlare – e molto – la recente sentenza della Corte di Giustizia UE con la quale è stato deciso che Google è un “titolare del trattamento” dei dati personali che – tramite i links dei risultati generati dal motore di ricerca – appaiono su pagine web pubblicate da terzi, con

l'obbligo in capo alla stessa Google di cancellare i links dall'elenco dei risultati su richiesta degli interessati. Con la conseguenza che nel caso in cui a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostri un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore del motore di ricerca oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall'elenco di risultati.

Il caso è presto riassunto: nel 2010 un cittadino spagnolo presentava alla Agenzia spagnola di protezione dei dati – AEPD un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL (editore di un quotidiano largamente diffuso in Spagna), nonché contro Google Spain e Google Inc. perché digitando il proprio nome su Google l'elenco di risultati mostrava link verso due pagine web del quotidiano di La Vanguardia, datate gennaio e marzo 1998, che annunciavano una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei suoi confronti. Con il reclamo al Garante privacy spagnolo il cittadino chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette (affinché i suoi dati personali non vi comparissero più) oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall'altro lato, chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei links di La Vanguardia. Ciò in quanto il pignoramento effettuato nei suoi confronti era stato interamente definito da svariati anni e la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

In tale sede non si vuole commentare la sentenza della Corte di Giustizia UE – largamente oggetto di disamine e approfondimenti – quanto piuttosto i possibili effetti distorsivi ed estremi che la sua implementazione pratica da parte di Google sta determinando (e forse con la stessa consapevole complicità di Big G...). Intanto, dopo che nel mese di maggio Google ha aderito alle prescrizioni della sentenza attivando una sezione on line per l'esercizio del diritto all'oblio alle condizioni poste dalla Corte UE (che si basano anche su un preventivo giudizio di valore da parte di Google sulla effettiva esistenza del diritto all'oblio in capo a chi ne richiede l'esercizio) sono state inoltrate più di 70.000 richieste che riguardano 250.000 pagine web (dall'Italia sono giunte 6000 richieste), tra ex politici che vogliono far rimuovere messaggi che criticano le loro politiche quando erano in carica, criminali violenti che chiedono di cancellare articoli sui loro crimini; recensioni negative su professionisti come architetti e insegnanti.

E il punto è proprio questo: nel difficilissimo contemperamento pratico tra “diritto ad essere dimenticati”, libertà di stampa e diritto del pubblico ad essere informati, si corre il rischio di andare incontro ad effetti estremi e controproducenti, rischio che è tanto più grande quanto in capo a Google si mantiene – come pure è stato detto – una sorta di qualifica di “amministratore” discrezionale del diritto all'oblio oggetto delle istanze trasmesse (tanto è vero che Google ha istituito un comitato di 10 saggi e ha creato una pagina in cui sollecita le opinioni del pubblico al fine di dare la migliore risposta possibile alla domanda “come dovrebbe essere bilanciato il diritto all'oblio di una persona con il diritto del pubblico di sapere?”). In altri termini vi è l'ulteriore rischio che un colosso privato come Google diventi una sorta di gestore arbitrario della memoria collettiva digitale quale oggi è – e sempre più sarà – il web.

Uno dei tanti casi (si vedano le segnalazioni del Guardian, del Mail on line, della BBC, solo per citare le più recenti) è quello del ban-chiere Stan O'Neal, ex manager di Merrill Lynch, destituito del suo incarico a causa di pesanti perdite arretrate alla banca. Un articolo di approfondimento era stato scritto nel 2007 dalla BBC on line ed è stato recentemente rimosso da Google. Ma la BBC non aveva mai ricevuto alcuna segnalazione di errori o denunce in merito a tale articolo, che dunque, all'epoca della pubblicazione, era stato giudicato accurato e fondato: tanto che nessuno ha chiesto alla BBC online di eliminare il pezzo (e difatti l'articolo è reperibile on line sul sito direttamente).

Come riportato da Tafter nel lancio ANSA del 3 Luglio scorso, lo stesso giornalista autore di quell'articolo, Robert Peston, ha aspramente criticato il motore di ricerca Google per aver deciso di eliminare dal suo archivio l'articolo. Peston ha dichiarato che così si "uccide" il giornalismo. La polemica che ne è scaturita ha avuto l'effetto contrario rispetto al diritto ad essere dimenticati. L'articolo sotto accusa infatti è rimbalzato centinaia di volte sui social network per il clamore che la vicenda ha provocato. Sono stati scritti più di 300 commenti e fra questi molti che criticavano l'applicazione del diritto all'oblio quando questa va contro il diritto all'informazione. Non è ancora chiaro chi abbia chiesto la rimozione del post (e alcuni sospettano che sia stata la stessa Google – fortemente contraria alla sentenza della Corte di Giustizia UE – ad innescare volutamente la polemica rimuovendo il link).

L'effetto distorsivo cui prima si accennava è che appellandosi al diritto all'oblio si faccia strada nella comunità digitale globale una sorta di strisciante censura on line o che con il "paravento" dei diritti privacy i soggetti interessati (es: personalità pubbliche, politici, etc) tentino di "ripulire" e ricostruire selettivamente la loro immagine virtuale on line (negli USA esistono addirittura da anni società specializzate nel "ripulire" il web da "incrostazioni digitali" rappresentate da informazioni e dati che fanno emergere un profilo negativo del soggetto che richiede il servizio). Ben sappiamo – difatti – come oramai nella Società dell'Informazione Globale in cui tutti vi-viamo noi siamo l'insieme dei dati e delle informazioni che su di noi è possibile reperire su Internet (siamo il nostro profilo on line, o meglio la nostra "identità digitale"). E allora un esercizio estremo o distorto del diritto all'oblio può veramente determinare – in contesti di potere, o in casi di personalità pubbliche e di informazioni di pubblico interesse che le riguardano e che potrebbero non essere gradite – il rischio, come ha scritto l'editorialista del Guardian James Ball, che su Google potremo non vedere più quello che il motore di ricerca pensa siano le informazioni più rilevanti e importanti su una persona, ma le informazioni più importanti e rilevanti che la persona oggetto della ricerca non sta cercando di nascondere.

A questo quadro vanno poi aggiunte alcune notazioni tecniche, che – di fatto – sembrano indebolire l'esercizio del diritto all'oblio anche quando è legittimo e non implica quei rischi che fino ad ora abbiamo discusso. Ad esempio, Google de-indicizza i link alle pagine da rimuovere non nella versione statunitense – con il dominio .com – del suo motore di ricerca. Oppure, i link de-indicizzati implicano che il motore di Mountain View semplicemente non li "pescherà" più e non li farà comparire tra i risultati della ricerca, ma i contenuti non spariscono certo dal web, essendo possibile reperirli se si accede direttamente ai siti che li ospitano. O ancora, utilizzando un altro motore di ricerca i link sono inclusi nei risultati.

Quelle che precedono sono solo alcune considerazioni che dimostrano le nuove sfide ai diritti che caratterizzano del XXI Secolo, un secolo – come pure è stato brillantemente detto – in cui nessuno può più farsi Robinson Crusoe nella Società dell’Informazione Glo-bale.

*Alessandro del Ninno è avvocato presso lo studio legale Tonucci & Partners e professore universitario*

**Tags:** [Aziende](#), [Comunicazione](#), [Internet](#), [Istituzioni](#), [Nuove tecnologie](#), [Unione Europea](#)

Commenti {

## Contenuti correlati



[La legge-gomma della California e il diritto all’oblio su Internet di Alessandro Del Ninno](#)



[Regolamento AGCOM sul diritto d’autore on line: esiste il “fair use” nel copyright all’italiana? di Alessandro Del Ninno](#)



[PIPA, SOPA. Tutela del copyright o censura della libertà di espressione e della privacy? di Alessandro Del Ninno](#)

[Non c’è pace per la privacy su Facebook di Alessandro Del Ninno](#)



[Gli smartphone salveranno la cultura francese? di Alessandro Del Ninno](#)



[Fine del monopolio SIAE? Facciamo chiarezza. di Alessandro del Ninno](#)



[Il DDL intercettazioni: legge bavaglio o reale esigenza democratica? di Alessandro Del Ninno](#)



[WhatsApp vs. Telegram: la privacy nella sfida dell'instant messaging di Alessandro Del Ninno](#)